

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE), CF. 80029030568 - P. I.V.A. 00575560560, con sede legale in Viterbo, Via S. Maria in Gradi n. 4, 01100, nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Nicola Lacetera

E

la Città Metropolitana di Roma Capitale, C.F. 80034390585. con sede e domicilio fiscale in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”, Dott. Geol. Alessio Argentieri

PREMESSO

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale rappresenta la popolazione e le comunità del proprio territorio, garantendone i diritti, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico, ambientale;
- che con la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 3107/99 le competenze nell'ambito del rilascio di provvedimenti autorizzativi di interventi di gestione forestale, come definiti dalla normativa regionale in materia, sono state trasferite alla Provincia di Roma, e sono svolte oggi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto Ente ad essa subentrante ai sensi della L. 56/2014;
- che il comparto del legno e delle utilizzazioni boschive in generale è un'importante filiera, interessante vasti territori montani, submontani e collinari della Città Metropolitana di Roma Capitale, che costituisce un'apprezzabile fonte di reddito e di occasione lavorativa per gli addetti del comparto, pertanto meritevole di attenzioni e tutele;
- che nell'attuale assetto organizzativo della Città Metropolitana, tra le sue attività istituzionali, è il Servizio 3 del Dipartimento VI ad abilitare, a seguito di specifiche istruttorie procedimentali, all'esercizio delle attività di cui alla L.R. (Lazio) 39/2002, la quale disciplina unitamente al Regolamento Regionale 7/2005, nell'ambito del territorio regionale, le forme di utilizzazione dei terreni boscati;
- che il Servizio è stato inoltre di recente investito di nuove funzioni – tra le quali attività pianificatorie in materia di Protezione civile, ivi inclusi taluni aspetti inerenti gli incendi boschivi e necessita di formazione continua del personale addetto, sia tecnico che amministrativo;

- che la conoscenza del territorio è in generale un presupposto fondamentale per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per un corretto sviluppo delle attività umane sostenibili, produttive e compatibili con l'ambiente naturale;
- che in particolare la conoscenza della struttura e dello stato degli ecosistemi forestali nonché degli effetti delle modalità gestionali dei medesimi sulla stabilità dei versanti montani su cui insistono, sul regime delle acque di scorrimento e sui conseguenti fenomeni di dissesto assume fondamentale importanza per poter valutare la compatibilità delle utilizzazioni proposte, nonché per definire indirizzi e intraprendere efficaci e mirate politiche di gestione;
- che è ormai coscienza comune l'importanza di una gestione forestale sostenibile, consistente nella conservazione delle risorse boschive più propriamente dette, della biodiversità in esse presente, ma anche nella produzione di effetti economici e sociali positivi, particolarmente in aree rurali o in ritardo di sviluppo oltre ai possibili effetti degli interventi agroforestali sulle aree antropizzate o in prossimità di infrastrutture;
- che in virtù del nuovo assetto normativo nazionale e regionale, è di grande rilevanza la valutazione degli effetti ecosistemici delle formazioni boschive e la conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale attraverso la tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse;
- che l'Università degli Studi della Tuscia si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, si fonda sul legame inscindibile tra didattica e attività di ricerca e opera affinché l'insegnamento possa promuovere e favorire il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere nonché l'evoluzione della società, anche favorendo la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca tramite l'innovazione nella pianificazione e gestione delle foreste;
- che nell'ambito della stessa Università, il Dafne si caratterizza come unico Dipartimento universitario del Lazio con competenze didattiche e di ricerca nei campi delle scienze agroforestali, della conservazione delle foreste e della natura, nella gestione sostenibile e nella valorizzazione delle risorse ambientali e del territorio, nell'analisi, la conservazione ed il restauro della biodiversità e delle risorse naturali;
- che gli approfondimenti conoscitivi delle tematiche sopra descritte sono funzionali sia allo svolgimento dei compiti, anche in materia di protezione civile, in capo alla Città metropolitana, sia allo sviluppo delle linee di ricerca applicata del Dipartimento;
- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge 241/90 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016, all'art. 5 comma 6 consente la conclusione di accordi tra amministrazioni aggiudicatarie per la realizzazione di una cooperazione comune tesa a

garantire che i servizi che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni a condizione che la cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico e che le amministrazioni svolgano per il mercato meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione, inteso all'approfondimento e alla verifica applicata congiunta delle tematiche e delle problematiche sopra espresse;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle rispettive funzioni, per lo svolgimento delle seguenti attività di indagine, di valutazione specialistica tecnico-scientifica, di formazione e di reciproca informazione nei settori delle Scienze Forestali e Ambientali e della Difesa del Suolo, ulteriormente dettagliate nell'Allegato Tecnico al presente accordo, di cui il medesimo fa parte integrante:

1. Rilevazione di dati tecnico-scientifici sul patrimonio agroforestale del territorio metropolitano di Roma Capitale, anche attraverso l'implementazione della banca dati territoriale delle pianificazioni di gestione agroforestale e delle utilizzazioni delle risorse agroforestali del Servizio;
2. Effettuazione di studi e ricerche relativi alla gestione, conservazione e valorizzazione dei boschi, anche con riferimento agli aspetti naturalistici, al riconoscimento delle foreste vetuste e delle faggete depresse, ai fenomeni di dissesto, paesaggistici, storico-culturali e tecnico-economici nonché di compatibilità tra le istanze e la normativa forestale vigente;
3. Composizione di un campione costituito da più casi tipo, per lo screening e il monitoraggio dei fenomeni e delle componenti forestali del territorio metropolitano di Roma Capitale, da reperirsi tra le istanze ai sensi della L.R. 39/2002 presentate presso Città Metropolitana di Roma Capitale.
4. Approfondimenti sugli effetti della gestione forestale, attraverso la verifica della risposta

dei popolamenti boschivi agli interventi artificiali in particolari situazioni target, quali:

- zone a rischio frana;
 - ad elevata suscettibilità di incendio (boschivo e di interfaccia);
 - Z.S.C. e Z.P.S. individuate ai sensi delle relative Direttive U.E.;
 - aree in cui esistano rischi biotici (elevata diffusione di fauna selvatica, fitofagi, agenti patogeni, etc.);
 - compagini boschive sottoposte a cambi nella forma di governo e/o di trattamento ordinari e continuativi;
 - zone prossime a viabilità ed a infrastrutture in genere.
5. Approfondimenti tematici su aspetti specifici connessi alla protezione civile in ambito metropolitano, con particolare riguardo al rischio incendi boschivi e di interfaccia, alla difesa del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico anche in zone prossime a viabilità e infrastrutture;
 6. Individuazione di *best practices* o linee guida di intervento;
 7. Realizzazione di studi e/o pubblicazioni;
 8. Organizzazione di convegni sui temi forestali;
 9. Eventuale predisposizione e presentazione congiunta di progetti di tutela, studio e valorizzazione in campo forestale, anche tramite l'accesso a finanziamenti nazionali ed europei.

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità e si impegnano a mettere in atto ogni forma di collaborazione che risultasse di comune interesse in relazione alle finalità del presente accordo.

Ai fini dello svolgimento delle attività sopra elencate potrà essere attivato presso il Dipartimento un Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi dedicato agli specifici temi, da assegnare a soggetto idoneo da selezionarsi a cura del Dipartimento medesimo, secondo la normativa vigente.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e le banche dati territoriali funzionali al perseguimento degli obiettivi di comune interesse oggetto del presente accordo.

Il Dipartimento si impegna altresì a svolgere la supervisione scientifica ed il coordinamento del previsto Assegno di Ricerca.

ART. 4

La Città Metropolitana verserà al Dipartimento DAFNE la quota complessiva di 30.000,00 € (euro trentamila/00), a copertura delle spese a sostegno delle attività di ricerca specificate nell'Allegato tecnico, con le seguenti modalità: € 15.000,00 alla conclusione della fase A; € 9.000,00 alla conclusione della fase B; € 6.000,00 al termine della fase C. Il tutto previa emissione dal parte del Dipartimento di relative ricevute fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 - c.3 lett. a - D.P.R. n. 633/72.

Contestualmente per ciascuna fase verranno redatte e validate dai responsabili scientifici le relazioni previste al successivo articolo 9.

ART. 5

I Responsabili dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento Dafne, il Prof. Gianluca Piovesan;
- per la Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio 3 del Dipartimento VI, la dott.ssa Alessandra Terenzi per le attività tecnico-amministrative, e il Dott. Salvatore Bonfanti per gli aspetti tecnico-scientifici

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione dei risultati. Le parti convengono di organizzare congiuntamente, a conclusione del progetto, un convegno di presentazione dei risultati conseguiti.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente atto. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o

utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti redigeranno relazioni a firma congiunta dei responsabili scientifici sullo stato di attuazione della collaborazione e sui risultati parziali raggiunti a conclusione di ciascuna fase di attività, nonché una relazione conclusiva alla scadenza dell'accordo.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dalle disposizioni interne dell'Università della Tuscia per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto

reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione e le spese per l'imposta di bollo faranno carico alla parte richiedente.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Roma, li 28 Dicembre 2017

CITTA' METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Il Dirigente del Servizio 3
del Dipartimento VI
Dott. Geol. Alessio Argentieri

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA TUSCIA
Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Agrarie e Forestali
Prof. Nicola Lacetera

"Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)."